## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia del Lavoro

#### **BANDO DI GARA**

per l'affidamento mediante

### PROCEDURA APERTA

## DELL' INTERVENTO "PRESTITO D'ONORE"

nell'ambito dell'Obiettivo 6 – Azione 13 "Sostegno all'avvio di imprese di piccole dimensioni" — del Documento dei "Criteri degli interventi di Politica del Lavoro per il triennio 2008/2010", adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2975 di data 21.12.2007 e integrato con le "Azioni per affrontare l'emergenza occupazionale" (deliberazione n. 139 di data 30.01.2009) e con la deliberazione n. 640 del 27.03.2009 e.s.m.i..

## articolato nelle seguenti fasi:

- 1. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE:
- 2. REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE/INFORMAZIONE ALLA GESTIONE DI IMPRESA;
- 3. EROGAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA IN FASE DI START-UP DELLE AZIENDE:
- 4. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ AVVIATE.

### indetta per il giorno 09.06.2010 ad ore 10.00

presso la sala Consiglio dell'Agenzia del Lavoro, via Guardini, 75 a Trento. Sono ammessi a presenziare all'apertura delle offerte i Legali rappresentanti dei soggetti offerenti o persone munite di delega.

### 1) AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

AGENZIA DEL LAVORO - Provincia Autonoma di Trento – via R. Guardini, 75 - 38121 Trento.

### 2) OGGETTO DELL'APPALTO

L'iniziativa "Prestito d'onore" è regolamentata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del Lavoro n. 32 dd. 25.03.2010.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della realizzazione di due iniziative riguardanti ognuna, la fase di valutazione/selezione delle istanze, l'attuazione del percorso di orientamento e formazione/informazione, assistenza tecnica e monitoraggio nei confronti di coloro che intendano avviare una nuova attività d'impresa e alla data della domanda risultino essere inoccupati o disoccupati e, per l'anno in corso, anche extracomunitari, da realizzarsi a partire dall'anno 2010.

### 3) VALORE DELL'APPALTO E BASE D'ASTA

Importo complessivo pari ad **Euro 700.000,00** onnicomprensivo (al netto degli oneri fiscali) per una durata indicativa di incarico di due anni: € **350.000,00/anno** con possibilità di proroga per un secondo anno.

L'IMPORTO SI RIFERISCE ALL'APPALTO DI UN SERVIZIO RELATIVO ALLE SEGUENTI ATTIVITA': FASE DI VALUTAZIONE/SELEZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE DA PARTE DEI SOGGETTI DISOCCUPATI O INOCCUPATI, REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI ORIENTAMENTO/SELEZIONE E FORMAZIONE/SELEZIONE, ASSISTENZA TECNICA IN FASE DI START-UP DELL'AZIENDA E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ AVVIATE.

E' prevista nell'arco di due anni la realizzazione di <u>due edizioni annuali</u>, composte ciascuna da **due percorsi** (2 aule), con presunti 15 partecipanti in ognuna di esse. L'incarico annuale prevede quindi un coinvolgimento complessivo presunto di circa 60 partecipanti.

I costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 9.4.08, n. 81, sono pari a € 0,00, in quanto le attività verranno svolte presso i locali dell'Ente aggiudicatario e pertanto la stazione appaltante non ha provveduto alla redazione del DUVRI in quanto non esistono rischi di interferenza.

L'appalto è finanziato con fondi della Provincia Autonoma di Trento.

### 4) SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto in quanto la tipologia del servizio in oggetto richiede un unico gestore per tutte le fasi dell'iniziativa (valutazione/selezione delle domande, realizzazione del percorso formativo ed assistenza tecnica all'avvio dell'impresa).

### 5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: (D.Lgs. 163/2006 art. 83)

Il punteggio massimo ottenibile è di n. 100 punti:

- offerta tecnica max 80 punti;
- offerta economica max 20 punti.

Il soggetto aggiudicatario sarà quello che avrà ottenuto il punteggio più alto sommando tutti i singoli punteggi dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, previa verifica dell'eventuale anomalia, secondo la procedura descritta al paragrafo 16).

## Nello specifico, i criteri per l'assegnazione dei punteggi per l'offerta economica sono:

OFFERTA ECONOMICA: max 20 punti, così attribuiti:

offerta con il maggior ribasso
offerta presa in esame
X 20

### I criteri per l'assegnazione dei punteggi per l'offerta tecnica sono:

OFFERTA TECNICA: max 80, così attribuiti:

- A) OFFERTA TECNICA: MAX 80 PUNTI
  - Analisi e valutazione delle domande presentate dai potenziali imprenditori: 12 punti;
  - Articolazione, contenuti e metodologie impiegate relativamente al percorso di orientamento e formazione/informazione: 15 punti;
  - Supporto alla stesura e valutazione del business plan individuale: 15 punti;

- Funzioni e competenze della figura del tutor: 8 punti;
- Modalità di realizzazione dell'assistenza tecnica e monitoraggio in azienda: 15 punti;
- Qualità e quantità delle metodologie e delle risorse umane e didattiche coinvolte: 15 punti;

Il punteggio tecnico complessivo dovrà superare lo standard minimo di qualità, totalizzando un punteggio minimo di **35 punti**, pena l'esclusione dalla gara.

I suddetti criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono esposti nella griglia di valutazione – allegato n. 3.

### 6) DURATA DEL CONTRATTO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITA'

L'iniziativa vedrà indicativamente la realizzazione annuale di **due edizioni** e per ogni edizione l'organizzazione di **due percorsi (due aule)** di massimo 15 partecipanti.

L'impegno temporale indicativo del soggetto aggiudicatario è di massimo 1 settimana per la fase di valutazione/selezione delle domande, di 1 mese per la fase di orientamento e formazione e di 12 mesi, dall'approvazione da parte dell'Agenzia del Lavoro del provvedimento di ammissione, per la fase di assistenza tecnica all'avvio dell'azienda e monitoraggio delle attività avviate.

A scadenza del primo anno, a giudizio insindacabile dell'Agenzia del Lavoro, il contratto potrà essere prorogato al soggetto aggiudicatario per <u>un ulteriore anno</u>, alle medesime condizioni del precedente entro tre mesi dalla scadenza.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, sulla base del numero delle domande pervenute ed in relazione all'andamento della crisi economica in corso, di variare la programmazione del numero di percorsi e/o edizioni.

Ciascuna attività deve essere avviata entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di avvio dell'Agenzia del Lavoro, secondo le modalità organizzative ed il calendario corsi comunicato dalla medesima.

Le sedi delle aule e/o i laboratori informatici sono quelle indicate nell'offerta tecnica del soggetto aggiudicatario e comunque è richiesta l'ubicazione delle stesse nell'ambito del Comune di Trento.

### 7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei **requisiti di cui al successivo** paragrafo **12 A)** - Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva- e paragrafo **12 B)**.

<u>Tutti i requisiti richiesti nel presente bando ai fini della partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza delle offerte (ore 12.00 del giorno 08.06.2010).</u>

Non è consentita la <u>partecipazione contestuale</u> alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o la partecipazione sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante o in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. <u>pena l'esclusione</u>.

Ai sensi degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei <u>consorzi</u> di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso

di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

I consorzi sono tenuti ad indicare <u>già in sede di presentazione dell'offerta</u>, per quali consorziati il consorzio concorre, <u>pena l'esclusione</u>.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. m quarter) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una <u>situazione di controllo</u> di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui sussistano tali situazioni, il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, <u>unitamente all'offerta</u>, la documentazione, inserita in <u>busta chiusa</u>, utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. La stazione appaltante procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

## 8) REQUISITO DI CAPACITA' TECNICA E D'ESPERIENZA

Possono presentare offerte i soggetti, singoli o associati, che nei **3 anni antecedenti** alla data di pubblicazione del presente bando di gara risultino aver realizzato servizi coerenti con i contenuti della presente gara (cioè servizi di formazione per l'avvio e la gestione d'impresa) per un importo complessivo non inferiore ad **€ 350.000,00** (50% della base d'asta di € 700.000,00).

### 9) DOCUMENTAZIONE

Il presente bando, il "*Capitolato Tecnico Speciale d'Appalto*" e i relativi allegati e fac simili predisposti dall'Amministrazione sono disponibili presso la sede dell'Agenzia del Lavoro, Area Incentivi all'Occupazione e Lavori Socialmente Utili, via R. Guardini, n. 75 – 38121 Trento (tel. 0461/496012; telefax 0461/496170) in orario d'ufficio (lunedì - giovedì: 8.30 -13.00; 14.30 - 15.30) e possono essere richiesti in copia al medesimo Ufficio, **entro e non oltre 7 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.** 

La documentazione è inoltre disponibile sul sito dell'Agenzia del Lavoro (www.agenzialavoro.tn.it).

### 10) PUBBLICAZIONI

Il presente bando è pubblicato:

- per estratto su due quotidiani aventi particolare diffusione nella provincia di Trento;
- in forma integrale sul sito Internet dell'Agenzia del Lavoro (www.agenzialavoro.tn.it).
- In forma integrale sul sito Internet www.appalti.provincia.tn.it.

### 11) MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E TERMINE DI RICEZIONE

Il concorrente dovrà far pervenire, secondo le modalità di seguito illustrate e indirizzando specificatamente a:

AGENZIA DEL LAVORO
Stanza Protocollo – VI piano
Via R. Guardini, 75
38121 – TRENTO
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08.06.2010

un plico chiuso, contenente la documentazione di cui al successivo **punto12**), una busta (BUSTA A) contenente l'offerta tecnica ed un'altra busta (BUSTA B) contenente l'offerta economica entrambe chiuse, adeguatamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all'esterno la dicitura rispettivamente di "Offerta Tecnica" ed "Offerta Economica", la denominazione del concorrente e l'oggetto della gara: "PRESTITO D'ONORE: ATTUAZIONE DELLA FASE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE, REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE/INFORMAZIONE ALLA GESTIONE DI IMPRESA ED EROGAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA IN FASE DI START-UP DELLE AZIENDE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ AVVIATE".

Detto plico deve essere inviato in uno dei seguenti modi:

- a) mediante raccomandata del servizio postale;
- b) mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- c) mediante consegna diretta presso la sede (dal lunedì al giovedì: 8.30-13.00; 14.40-15.30; il venerdì: 8.30-12.30), AGENZIA DEL LAVORO, via R. Guardini, 75 38121 Trento (stanza protocollo n. 613 614 VI piano), che rilascerà apposita ricevuta con attestazione della data e dell'ora del ricevimento, ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 30.11.1992, n. 23.

Le modalità per l'inoltro del plico contenente la documentazione sono tassative a pena di esclusione.

<u>Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente;</u> non saranno ammesse offerte i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Si precisa che non farà fede l'eventuale ricevuta rilasciata da strutture diverse da quella sopra indicata e che pertanto, <u>qualora il plico non pervenga presso il predetto ufficio entro il termine, l'offerta non sarà presa in considerazione.</u>

Si informa che l'offerta sarà aperta presso la sala Consiglio dell'Agenzia del Lavoro, via R. Guardini, 75 VII piano - a Trento il giorno 09.06.2010 alle ore 10.00. Sono ammessi a presenziare all'apertura delle offerte i Legali rappresentanti dei Soggetti offerenti o persone munite di delega.

Comporta **l'esclusione automatica** dalla gara la presentazione del plico e delle buste contenenti le offerte economiche e tecniche in difformità alle modalità indicate al presente paragrafo.

La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, accompagnata da traduzione in italiano e da dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.

### 12) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il plico di cui al precedente punto 11) dovrà contenere al suo interno, **a pena d'esclusione**, i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di cui al paragrafo 12A) vedasi allegato 1 -
- dichiarazione di cui al paragrafo 12B) comprovante la capacità economico-finanziaria;
- documentazione a comprova della costituzione della garanzia provvisoria di cui al successivo paragrafo **12C**).
- Busta A) contenente l'offerta tecnica di cui al paragrafo **12D)** vedasi allegato 2, 3, 4, e 5;
- Busta B) contenente l'offerta economica di cui al paragrafo 12E) vedasi allegato 6;
- ricevuta di versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza secondo quanto indicato successivamente al paragrafo **12F**).

- **12 A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA**' (vedasi allegato 1) del Legale rappresentante, o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'Ente, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo Unico documentazione amministrativa), accompagnata da <u>copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo, utilizzando preferibilmente il fac-simile predisposto dall'Amministrazione, attestante, **a pena di esclusione**:</u>
  - n) che l'impresa è iscritta al Registro delle imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per attività coerente a quella oggetto dell'appalto. Nel caso il soggetto non sia iscritto motivare e specificare la causa della non iscrizione.
  - II) l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
    - Si riporta di seguito il comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006: Art. 38 - Requisiti di ordine generale
    - 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
    - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
    - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
    - c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale: è comunque causa di esclusione la condanna. con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
    - d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
    - e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
    - f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
    - g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti:
    - h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- I) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248:

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

Qualora il titolare o legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei soggetti individuati all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 delle condanne di cui sopra (comprese le sentenze di condanna che hanno goduto del beneficio della non menzione), la dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da ciascuno soggetto.

Ai fini di non incorrere in false dichiarazioni, si consiglia il concorrente di dichiarare le sentenze di condanna passate in giudicato e i decreti penali di condanna riportati dai soggetti individuati all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 che potrebbero essere valutati dall'Amministrazione come incidenti sulla moralità professionale, specificando i seguenti elementi: nome e cognome del reo; ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione; norma violata; organo che ha applicato la pena; breve descrizione del fatto; data di commissione del fatto.

# Si informa che ai fini della valutazione dell'incidenza sulla moralità professionale dei reati, l'Amministrazione provinciale applica le seguenti direttive:

- A) <u>L'Agenzia del Lavoro provvede ad escludere automaticamente</u> nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p, per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:
  - partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso art. 416 bis c.p.);
  - corruzione (art. 319 c.p.)
  - frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita
  - percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p. indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)
  - riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

Tali reati costituiscono sempre causa di esclusione dalle gare, non sussistendo in capo alla stazione appaltante alcun potere di apprezzamento discrezionale.

L'Agenzia del Lavoro provvede ad escludere o ad ammettere previa valutazione dell'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei seguenti casi:

reati contro l'ordine pubblico

reati contro il patrimonio

reati contro la pubblica amministrazione

reati contro la fede pubblica

altri reati se relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto.

La valutazione dell'incidenza del reato avverrà con il supporto della struttura competente sulla base dei sottoindicati criteri di valutazione, acquisendo, se del caso, la sentenza e il certificato del casellario giudiziale:

- ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione;
- valutazione del fatto e della condotta;
- inerenza del reato all'oggetto dell'appalto;
- tempo trascorso dalla commissione del reato;
- presenza di recidiva;
- entità della pena comminata rispetto a quella edittale;
- elemento psicologico.
- B) L'Agenzia del Lavoro provvede ad ammettere alle procedure di gara nei seguenti casi:
  - reati contravvenzionali, fermo restando la necessità di valutazione qualora vi sia sussistenza di attinenza all'oggetto dell'appalto;
  - in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. quando sono trascorsi più di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trova applicazione automatica l'art. 445 del c.p.p.;
  - in caso di decreto penale di condanna, quando dal momento cui in lo stesso è divenuto irrevocabile sono trascorsi rispettivamente più di 5 anni se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trova applicazione automatica l'art. 460 comma 5 del c.p.p.;
  - per i reati indicati al precedente punto A, nonché per i reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica: l'estinzione opera esclusivamente a seguito della riabilitazione di cui all'art. 178 del c.p. e, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti art. 444 c.p.p., o di decreto penale, a seguito di dichiarazione conseguente all'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.;
  - nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per atti e misure idonee a dimostrare la dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.
- che l'impresa non è in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. con nessun partecipante alla gara, ovvero che è in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. con l'Impresa partecipante \_\_\_\_\_\_ e di aver formulato autonomamente l'istanza di partecipazione. A tale fine si allega busta chiusa contenente la documentazione a comprova della non influenza sulla formulazione dell'istanza di partecipazione;
- ıv) l'inesistenza dei provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- v) che l'impresa ha preso visione ed accetta tutte le clausole del presente bando di gara e del *"Capitolato tecnico speciale d'Appalto"* senza riserva alcuna;
- vi) che l'Impresa ha tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle altre condizioni del lavoro, nonché del costo del lavoro stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali;
- vii) che l'Impresa ha piena conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del servizio e ha giudicato i prezzi remunerativi e tali da consentire la compilazione dell'offerta;

- viii) che l'impresa ha realizzato nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara servizi coerenti a quelli oggetto dell'appalto per un importo complessivo non inferiore ad € 350.000,00 (requisito di capacità tecnica e d'esperienza).
  - In caso di raggruppamento di imprese, l'A.T.I. deve aver realizzato attività coerenti a quelle oggetto dell'appalto, nel medesimo periodo (3 anni precedenti), per un importo non inferiore ad € 350.000,00; la società capofila deve possedere il predetto requisito tecnico al 40% (€ 140.000,00 di servizi coerenti nei 3 anni precedenti).

# A tal fine dovrà essere allegato il relativo elenco delle attività con indicazione dei seguenti elementi: data, servizi effettuati, importi e destinatari pubblici e privati.

- in caso di Raggruppamento di Impresa: indicazione dell'impresa capogruppo e delle imprese costituenti il raggruppamento; delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa e, per quelli non ancora costituiti, dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 (si veda quanto specificato al par. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI E G.E.I.E):
- x) in caso di Consorzio: dovranno essere indicati la tipologia del Consorzio, le Imprese per conto delle quali il consorzio partecipa e le parti del servizio eseguite da ciascuna consorziata e per quelli ex art. 2602 c.c. non ancora costituiti, dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 (si veda quanto specificato al par. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI E G.E.I.E);
- xi) in caso di G.e.i.e. dovranno essere indicate le Imprese facenti parte del G.e.i.e. (si veda quanto specificato al par. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI e G.E.I.E);
- xII) che l'impresa possiede la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, rilasciata da organismi accreditati, per fruire del beneficio della riduzione del 50% della cauzione provvisoria e di quella definitiva;
- xiii) che l'impresa ha adempiuto, laddove previsto, agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 s.m.i. "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

### 12 B) REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi della D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, attestante la capacità finanziaria ed economica del Soggetto offerente.

### 12 C) CAUZIONE PROVVISORIA

Il concorrente dovrà inserire a pena di esclusione all'interno del plico contenente la documentazione amministrativa, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta economica e l'offerta tecnica, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari al 2% dell'importo a base di gara (€ 700.000,00), a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione.

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. n.163/2006, secondo cui l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 40, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo il quale il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione solamente in presenza del possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, e non

anche della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso di uno dei documenti di cui sopra.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere intestato a tutte le imprese del costituendo raggruppamento, a pena di esclusione.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti, oppure mediante fideiussione o polizza fideiussoria.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate esclusivamente, **a pena d'esclusione**, se prestate dai seguenti soggetti.

- □ soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385;
- □ imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso in cui l'impresa presenti fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, le stesse devono essere presentate in carta legale o resa legale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- > sottoscrizione, a pena di esclusione, del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).
  - La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:
    - I) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore, apposta in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;

### oppure

II)con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La mancata formalizzazione della sottoscrizione secondo le modalità sopra indicate è regolarizzabile entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, a pena di esclusione dalla gara.

La fideiussione dovrà inoltre contenere espressamente le seguenti clausole, a pena di esclusione:

- massimale o importo garantito pari al 2% dell'importo a base d'asta;
- > con espressa indicazione, a pena di esclusione, di tutte le seguenti clausole:
  - a) "il soggetto fidejussore si impegna a risarcire l'l'Agenzia del Lavoro in caso di mancata sottoscrizione dei contratto per fatto addebitabile al soggetto aggiudicatario";
  - b) "la garanzia prestata con la presente fidejussione avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta";

- c) "il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ., si impegna a pagare quanto richiesto dall'Agenzia del Lavoro a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata nel termine di 15 giorni dalla richiesta";
- d) il fidejussore si impegna a rilasciare, a richiesta del contraente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

I concorrenti possono presentare quale garanzia fidejussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12.03.2004 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti, nonché formalizzata, a pena di esclusione, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b) integrata a pena d'esclusione, dalla seguente clausola:

- "il fideiussore rinuncia ad avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ.".

La documentazione di cui sopra, qualora prodotta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata da Competente Autorità consolare o diplomatica ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

Non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fidejussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario

### **12 D) OFFERTA TECNICA** (vedasi allegato 2)

L'offerta tecnica dovrà essere redatta sulla base di quanto indicato nel "Capitolato tecnico speciale d'appalto" e come da allegato 2. Al fine di agevolare la comparazione, si riportano di seguito le linee guida da seguire ed utilizzare per nell'elaborazione dell'offerta:

**Allegato n. 2 – Progetto quadro**, relativo ai contenuti di riferimento per la realizzazione e la gestione dell'intervento del Prestito d'Onore mediante la fase di valutazione delle domande pervenute e l'attuazione del percorso di orientamento e formazione/informazione, di assistenza tecnica e di monitoraggio: non è quindi richiesto ai soggetti proponenti di formulare progetti alternativi allo standard già formulato dalla scrivente struttura.

Nella busta contenente l'offerta tecnica di ciascuna attività andranno inseriti altresì i curricula vitae aggiornati dei docenti/codocenti/tutor firmati in originale sia dal diretto interessato che dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa e redatti come da allegato 4, nonché la scheda riassuntiva dei docenti/tutor/codocenti coinvolti nei singoli percorsi (allegato 5).

La busta contenente l'offerta tecnica e i documenti di cui sopra dovrà essere sigillata con le medesime modalità descritte al paragrafo 11 e riportare all'esterno la dicitura OFFERTA TECNICA. Tale busta andrà poi inserita nel plico.

### 12 E) OFFERTA ECONOMICA (vedasi allegato 6)

L'offerta economica dovrà essere redatta su carta bollata (€ 14,62), utilizzando preferibilmente l'allegato fac-simile (allegato 6).

Non sono ammesse offerte alternative, in aumento, parziali o condizionate, a pena di esclusione dalla gara.

L'offerta economica dovrà indicare, a pena di esclusione, oltre ai **prezzi unitari**, espressi in cifre ed in lettere (con l'avvertenza che in caso di discordanza fra l'importo espresso in cifre e

l'importo espresso in lettere prevarrà l'importo espresso in lettere) al netto degli oneri fiscali, anche l'importo complessivo derivante dal numero di ore, relazioni e partecipanti, precompilato dall'Agenzia del Lavoro.

La busta contenente l'offerta economica dovrà essere sigillata con le medesime modalità descritte al paragrafo 9 e riportare all'esterno la dicitura OFFERTA ECONOMICA. Tale busta andrà poi inserita nel plico esterno.

Entrambe le offerte (tecnica/progettuale ed economica), dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'Impresa), a pena di esclusione dalla gara.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di impresa non ancora costituito, le offerte (tecnica/progettuale ed economica), dovranno essere sottoscritte dal titolare o legale rappresentate di ciascuna impresa raggruppata, **a pena di esclusione** dalla gara.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di impresa già costituito, le offerte (tecnica/progettuale ed economica), dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentate dell'impresa capogruppo, a pena di esclusione dalla gara.

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., entrambe le offerte (tecnica/progettuale ed economica), dovranno essere sottoscritte dal titolare o legale rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e., **a pena di esclusione dalla gara.** 

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito entrambe le offerte (tecnica/progettuale ed economica), dovranno essere sottoscritte dal titolare o legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, **a pena di esclusione** dalla gara.

Per tutte le altre forme di Consorzio le offerte (tecnica/progettuale ed economica), dovranno essere sottoscritte dal titolare o legale rappresentante del Consorzio, **a pena di esclusione** dalla gara.

In caso di <u>situazione di controllo</u> di cui all'art. 2359, comma 1 del codice civile, inserire nel plico esterno eventuale documentazione, inserita in **busta chiusa**, utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

# 12 F) RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

All'interno del plico di cui al paragrafo 11 ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica/progettuale ed economica, dovrà essere presentata LA RICEVUTA DI VERSAMENTO a comprova dell'avvenuto pagamento DEL CONTRIBUTO a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici pari ad € 40,00.

Il pagamento della contribuzione deve avvenire con la seguente modalità:

- mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584).

Nella causale del versamento deve essere indicato:

- il codice fiscale del partecipante
- il codice CIG n. 0479219805 che identifica la procedura.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la **ricevuta in originale del versamento** ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

La mancata presentazione della ricevuta del versamento o l'effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà all'ammissione con riserva del concorrente e richiederà al medesimo la presentazione, entro un termine perentorio, della prova documentale dell'avvenuto pagamento.

### 13) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI E GEIE:

- I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI devono attenersi a quanto previsto dall'art. 24 della L.P. n. 23/1990: ciascuna impresa associata dovrà rendere le dichiarazioni (sottoscritte dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestanti il possesso dei requisiti di cui ai punti da I a XIII del paragrafo 12A) e presentare la dichiarazione di capacità economico finanziaria come indicato in paragrafo 12B).

Le imprese del raggruppamento temporaneo dovranno altresì indicare la denominazione dell'impresa capogruppo, le imprese costituenti il raggruppamento e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna, nonché, per quelli non ancora costituiti, dichiarare l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Per quanto riguarda la capacità tecnica, la società capofila deve aver realizzato in proprio attività coerenti all'oggetto della gara, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, per un importo non inferiore ad € 140.000,00 (40,00% di 350.000,00), fermo restando che l'A.T.I. dovrà raggiungere complessivamente il requisito di € 350.000,00 di servizi effettuati.

A tal fine dovrà essere allegato il relativo elenco delle attività con indicazione dei seguenti elementi: data, servizi effettuati, importi e destinatari pubblici e privati.

Le imprese che intendono raggrupparsi <u>possono</u> produrre, all'atto della presentazione dell'offerta e unitamente alla dichiarazione richiesta per la partecipazione, **mandato speciale unitario con rappresentanza ad una di esse**, indicata quale impresa capogruppo, in forma di atto pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 della L.P. 23/90 e ss.mm..

Il mandato così conferito deve contenere le seguenti clausole:

- che le imprese si sono costituite in raggruppamento per la partecipazione alla gara oggetto del presente bando;
- che tutte le imprese raggruppate sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Amministrazione concedente;
- che il mandato è irrevocabile salvo che per giusta causa, senza effetto peraltro nei confronti dell'Amministrazione concedente;
- che il mandatario ha, nei riguardi dell'Amministrazione concedente, la rappresentanza anche processuale per tutte le operazioni e atti inerenti il rapporto contrattuale, fino alla completa estinzione del medesimo, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione concedente di far valere direttamente la responsabilità delle singole imprese raggruppate.
- In caso di CONSORZIO ex art. 2602 c.c. o di G.e.i.e., il consorzio ex art. 2602 c.c. o rispettivamente il G.e.i.e., nonché ciascuna impresa consorziata o facente parte del G.e.i.e. dovranno rendere le dichiarazioni (sottoscritte da ciascun legale rappresentante o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestanti il possesso dei requisiti di cui ai punti da I a XIII del paragrafo 12A) e presentare la dichiarazione di capacità economico- finanziaria come indicato in paragrafo 12B).

In caso di consorzio, ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese singolarmente da <u>ciascuna</u> impresa che andrà a costituire il consorzio (sottoscritte da ciascun legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente le stesse) e dovranno contenere altresì le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate nonché l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Il requisito di capacità tecnica di cui al punto VIII del paragrafo 12A), relativamente alla realizzazione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, di

servizi coerenti a quelli in gara per un importo minimo complessivo di almeno € 350.000,00 e la capacità economico-finanziaria saranno valutatati cumulativamente in capo al Consorzio o G.e.i.e., fermo restando che dovrà essere raggiunto il minimo per le singole imprese.

Per tutte le altre forme di consorzio, il consorzio dovrà rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnica e presentare la dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 di cui ai punti precedenti. Ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

I G.E.I.E. dovranno indicare le imprese facenti parte del G.E.I.E..

### **14) AVVALIMENTO**

In conformità all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, in tema di avvalimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione all'appalto, oltre alla dichiarazione sostitutiva di cui al paragrafo 12 A) dovranno essere prodotte:

- a) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti propri e dell'impresa ausiliaria di capacità tecnica e d'esperienza e di capacità economico finanziaria rispettivamente di cui al punto VIII del paragrafo 12A) e al paragrafo 12B) necessari per la partecipazione alla gara;
- b) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (si veda il punto II del paragrafo 12A);
- c) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente:
- d) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera d), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal guale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

# 15) VALIDITÀ DELL'OFFERTA

180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

### 16) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Nel giorno e ora stabiliti, il Presidente di gara, in seduta aperta al pubblico, provvederà all'apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica della completezza e regolarità della documentazione presentata nonché alla trasmissione delle buste chiuse contenenti le offerte tecniche alla Commissione allo scopo nominata a supporto degli organi di gara.

La Commissione di cui sopra provvederà alla valutazione degli elementi di ogni singola offerta tecnica/progettuale ed all'attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto specificato al paragrafo 5, redigendo appositi verbali che saranno trasmessi al Presidente di gara. Questi, in apposita seduta aperta al pubblico convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, provvederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, all'esame della loro regolarità in relazione a quanto previsto dal bando di gara e dal "Capitolato tecnico speciale d'appalto", procedendo quindi all'attribuzione dei relativi punteggi mediante applicazione della formula di cui al paragrafo 5.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti dell'impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, previa verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta. Verranno considerate anomale le offerte che abbiano superato i 4/5 del punteggio massimo riferito al prezzo (20 punti) ed i 4/5 del punteggio riferito agli altri elementi di valutazione (80 punti).

Il concorrente sottoposto alla predetta procedura di **verifica dell'anomalia** dovrà - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore **a 15 giorni** - fornire per iscritto giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo: l'economia del metodo di prestazione del servizio; le soluzioni tecniche adottate; le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'impresa offerente per prestare il servizio, l'originalità del servizio offerto, con esclusione di giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato il recupero dei costi.

Nel caso in cui l'Impresa non fornisca le giustificazioni richieste entro il termine fissato, ovvero a seguito delle verifiche, l'offerta risulti anormalmente bassa, l'Amministrazione escluderà la relativa offerta ed aggiudicherà la gara al concorrente che segue in graduatoria, la cui offerta sia stata ritenuta suffragata da valide giustificazioni, se sottoposta a valutazione dell'anomalia. Nel caso in cui due Imprese abbiano presentato un'offerta identica e, pertanto, siano stati collocate a pari merito al primo posto della relativa graduatoria, si procederà – nella stessa seduta pubblica - ad una gara tra gli stessi e all'aggiudicazione al miglior offerente. Ove nessuno di coloro che hanno fatto le offerte uguali sia presente o, se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta, si procederà ad estrazione a sorte del soggetto aggiudicatario (art. 10 del regolamento di attuazione della L.P. 23/90).

Nel caso in cui pervenga un'unica offerta, il Presidente di gara può procedere all'aggiudicazione se l'offerta è ritenuta conforme alle prescrizioni del bando di gara e del capitolato e purché congrua e conveniente.

I requisiti di partecipazione saranno verificati in capo all'Aggiudicatario. La mancata produzione della documentazione o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni rese dal concorrente in sede di gara determinerà l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria e le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

L'Amministrazione si riserva di verificare le veridicità delle dichiarazioni anche di concorrenti diversi dall'Aggiudicatario.

### 17) CAUZIONE DEFINITIVA

Il soggetto aggiudicatario dovrà effettuare, prima della stipula del contratto e a garanzia delle obbligazioni assunte con il medesimo, **la costituzione di una cauzione pari al 10% della base d'asta** (€ 700.000,00), ovvero calcolate secondo le ulteriori modalità indicate dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, tramite fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 o del D.Lgs. 17.03.1995, n. 175.

La fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1) obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore (compagnia di assicurazione o istituto di credito), apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;

#### ovvero:

qualora la garanzia prestata fosse inferiore a € 50.000,00 presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;

- 2) massimale o importo garantito pari al 10% dell'importo di aggiudicazione;
- 3) espressa indicazione, a pena di esclusione, di tutte le seguenti clausole:
  - a) "la garanzia prestata con la presente fidejussione è valida fino a quando l'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento non disporrà la liberazione dell'obbligato principale mediante svincolo della fidejussione e conseguente restituzione dell'originale";
  - b) "il fidejussore è obbligato a versare, a semplice richiesta dell'Agenzia del Lavoro e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente fideiussione, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'art. 1944 del Codice civile.
    - Il pagamento sarà eseguito dal fidejussore entro quindici giorni dalla richiesta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.

Qualora il fidejussore non provveda ad effettuare il versamento entro il suddetto termine di 15 giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Il fidejussore rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma e all'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del Codice civile";

- c) "non può essere opposto all'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fidejussione";
- **d)** "il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento è quello in cui ha sede la medesima";
- e) (solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola:)"la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta all'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento".

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento. Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere adeguate alle prescrizioni. Nel caso in cui il Servizio competente si pronunci in senso negativo e l'Aggiudicatario non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Aggiudicatario medesimo.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie accettate saranno depositate presso il Tesoriere dell'Amministrazione appaltante.

Nella nota con cui l'Agenzia del Lavoro richiederà la presentazione della cauzione definitiva saranno allegati i fac-simile di fideiussione bancaria e polizza fidejussioria elaborati dal Servizio Entrate e Credito della Provincia Autonoma di Trento; la presentazione della polizza fidejussoria o della fideiussione bancaria conforme ai suddetti fac-simile garantisce l'adempimento di tutte le condizioni richieste.

Alla cauzione definitiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo cui l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

### **18) ULTERIORI INFORMAZIONI**

La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni indicate nei precedenti paragrafi nonché della restante documentazione richiesta per la partecipazione alla gara o l'inosservanza delle modalità per la presentazione delle stesse comportano l'esclusione dell'Impresa dalla gara. Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, l'Amministrazione provvede a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente, di presentare, anche a mezzo fax, entro un termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione di un documento d'identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla **regolarizzazione** entro il termine posto dall'Amministrazione.

Per eventuali informazioni riguardanti gli aspetti di contenuto dell'offerta, rivolgersi a: rag. **Vanda Conci** tel. 0461/496013 – mail: vconci@agenzialavoro.tn.it

Per eventuali informazioni riguardanti gli aspetti legati alla procedura di gara, rivolgersi a: dott.ssa **Sabrina Setti** tel. 0461/496179 – mail: ssetti@agenzialavoro.tn.it

Le risposte ai quesiti proposti che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di portata e interesse generale, potranno essere tempestivamente pubblicate sul sito Internet www.agenzialavoro.tn.it.

I dati personali saranno trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, con strumenti cartacei, informatici e misure idonee a garantire la sicurezza. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott. Michele Tessari – Ufficio affari amministrativi, generali e contabili - Agenzia del Lavoro - tel. 0461/496080

### 19) STIPULA DEL CONTRATTO

L'offerta presentata implica l'accettazione del presente bando e del *"Capitolato tecnico speciale d'Appalto"*, predisposti dall'Amministrazione appaltante.

L'Agenzia del Lavoro provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione nelle forme e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.

L'aggiudicatario dovrà fornire all'Agenzia del Lavoro, prima della stipula del contratto, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, qualora non siano stati prodotti con la documentazione di gara. Si invitano i partecipanti a precostituire i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione e alla stipula del contratto e in particolare:

- 1) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, o analogo registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività coerente a quella oggetto dell'appalto, di data non anteriore a sei mesi, contenente l'elencazione delle persone autorizzate a rappresentare od impegnare legalmente la Società e da cui risultino le seguenti diciture:
  - I) che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato o situazioni equivalenti;
  - II) "Nulla osta ai fini delle L. 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa alla C.C.I.A.A utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma" dal quale risulti altresì l'oggetto sociale richiesto:

(Tale certificato non è necessario per il soggetto non iscritto che abbia già motivato e specificato le causa della non iscrizione, come da paragrafo 12A).

- 2) Eventuale elenco aggiornato degli amministratori aventi la legale rappresentanza dell'impresa e non risultanti dal certificato di cui al punto 1), al fine di consentire l'acquisizione da parte della scrivente Amministrazione del relativo CERTIFICATO PENALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE:
- 3) DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità;
- 4) Cauzione definitiva ed e*ventuale* Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, ai fini dell'applicazione della riduzione del 50% dell'importo della cauzione.
- 5) Elenco delle attività comprovanti il requisito di capacità tecnica e d'esperienza di cui al paragrafo 8) con indicazione dei seguenti elementi: data, servizi effettuati, importi e destinatari pubblici e privati.

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

Sarà, inoltre, <u>acquisita direttamente dall'Amministrazione appaltante</u> presso le competenti Autorità, l'ulteriore documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione previsti dal paragrafo 12A) del bando di gara.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

Con successiva nota, all'esito della verifica dei requisiti di partecipazione, si richiederà la presentazione della suddetta documentazione e del **MODELLO GAP** inviato dall'Amministrazione appaltante, completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'Impresa, nonché datato e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'aggiudicataria (o dell'Impresa capogruppo se trattasi di Raggruppamento temporaneo).

Qualora aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'imprese e non abbia già presentato il mandato in sede di gara, dovrà essere prodotto il **MANDATO SPECIALE UNITARIO CON RAPPRESENTANZA** di cui all'articolo 24, comma 4, della L.P. n. 23/1990, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, con i contenuti espressamente indicati nel paragrafo 13 (parte relativa alla partecipazione dei raggruppamenti temporanei) del presente bando di gara.

LA DIRIGENTE GENERALE - dott.ssa Antonella Chiusole -

#### Allegati:

- Capitolato speciale d'appalto
- 1 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
- 2 "Progetto quadro" per la predisposizione dell" offerta tecnica
- 3 Griglia dei criteri per la valutazione dell'offerta tecnica
- 4 Schema Curriculum Vitae
- 5 Schema riassuntivo docenti, codocenti e tutor.
- 6 Modello offerta economica.

### Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Agenzia del Lavoro intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo n.196/03.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- 1) i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- 2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico:
- 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
- 4) il titolare del trattamento è l'Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento;
- 5) responsabile del trattamento è la Dirigente Generale dell'Agenzia del Lavoro;
- 6) In ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.